

COMUNE DI RIPE SAN GINESIO

Regolamento per il FUNZIONAMENTO del CONSIGLIO e delle COMMISSIONI CONSILIARI

Aggiornato al D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 •

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 18 DEL 31/05/2006

AGGIORNATO CON DELIBERA DI C.C. N. 5 DEL 17/01/2015

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1. Consiglieri comunali

1. Le modalità di elezione del Sindaco sono disciplinate dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in seguito denominato T.U. 267.

2. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

Art. 2. Prima seduta del consiglio – Consigliere anziano

1. La prima convocazione del consiglio è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. Per la circostanza il Consiglio è⁽¹⁾ convocato e presieduto dal Sindaco.

2. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 73 del T.U. 267, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri.

3. L'avviso di convocazione è notificato⁽²⁾ agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e va contestualmente partecipato al Prefetto.

Art. 3. Primi adempimenti del consiglio

1. Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi dell'art. 40 del T.U. 267, il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:

- convalida degli eletti ed eventuale dichiarazione di ineleggibilità;
- giuramento del Sindaco;
- comunicazione dei componenti della Giunta;
- elezione della commissione elettorale comunale;
- presentazione delle linee programmatiche e degli indirizzi generali di governo da parte del Sindaco;
- (4)

(1) - Per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti: "convocato dal Sindaco e presieduto dal Consigliere anziano fino alla elezione del Presidente dell'Assemblea".
- Per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che non abbiano previsto il Presidente: "convocato e presieduto dal Sindaco".
- Per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che abbiano previsto la figura del Presidente nello statuto: "convocato e presieduto dal Sindaco fino all'elezione del Presidente dell'Assemblea".

(2) Vedi nota (9).

(3) Qualora previsto dallo statuto, in caso contrario il Consigliere anziano o il Sindaco presiedono il Consiglio assumendo la carica di Presidente dell'assemblea.
Se è presente la figura del Presidente del consiglio Comunale occorre aggiungere i seguenti articoli:

Art. __ Attribuzione del Presidente

1. Il Presidente del consiglio, nel quadro delle attribuzioni previste dalla legge e dallo Statuto, rappresenta il Consiglio comunale e ne assicura il buon andamento, ispirandosi ai criteri di imparzialità e valorizzandone le prerogative. Fa osservare il Regolamento, vigila sulla corretta comunicazione delle attività del Consiglio comunale e delle sue Commissioni, presiede la Conferenza dei capigruppo, eventualmente allargata ai Presidenti delle commissioni.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio comunale, può prendere la parola in qualsiasi momento, decide sulla ricevibilità degli atti presentati per l'esame del Consiglio dando tempestiva comunicazione alla Conferenza dei capigruppo degli atti ritenuti irricevibili, dirige, modera e dichiara chiusa la discussione, dà la parola assicurando il rispetto dei tempi previsti per ciascun intervento, puntualizza i termini delle proposte da discutere e da votare e le modalità delle votazioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati, assicura la regolarità delle sedute consiliari disponendo sull'utilizzazione del personale della polizia municipale ivi assegnato, può sospendere o togliere la seduta.
3. Nell'ambito della Conferenza dei capigruppo il Presidente organizza l'utilizzazione dei mezzi e delle strutture in dotazione al Consiglio, e decide i provvedimenti da adottare per assicurare a ciascun Consigliere ed ai gruppi consiliari il proficuo esercizio del loro mandato, favorendo l'acquisizione di informazioni e documenti e sollecitando la collaborazione degli uffici comunali per la presentazione di delibere e istanze consiliari.
Può invitare persone esterne, anche su indicazione del Sindaco o della Giunta, alle sedute del Consiglio comunale o alla Conferenza dei capigruppo.
4. Il Presidente può richiedere, tramite i dirigenti comunali, atti, informazioni, pareri e relazioni sulle attività dell'Amministrazione, che devono essergli tempestivamente forniti con i soli limiti dovuti alle disposizioni sul diritto d'accesso e sulla riservatezza. D'intesa con il Sindaco, entro 3 mesi dall'inizio del mandato, sono disciplinati i casi di utilizzo, da parte del Presidente, dell'aula e delle sale del Consiglio comunale e dei locali della presidenza.
5. Il Presidente del Consiglio può delegare il Vicepresidente o uno o più membri dell'ufficio di Presidenza a svolgere specifici compiti.
6. Il Presidente promuove la formazione e l'aggiornamento dei singoli Consiglieri.

Art. __ Attribuzione dell'ufficio di Presidenza

1. E' istituito l'ufficio di Presidenza del Consiglio, qualificato a tutti gli effetti come commissione consiliare permanente, composto dal Presidente, dal Vicepresidente e dai Presidenti delle commissioni consiliari.
2. L'ufficio di Presidenza è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio comunale per:
 - a) programmare, in termini organizzativi, iniziative istituzionali della Presidenza e delle Commissioni consiliari o altre iniziative volte a promuovere verso l'esterno l'attività del

- Consiglio comunale, nonché la relativa compatibilità finanziaria ed organizzativa;
- b) programmare periodicamente le sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari, con particolare riferimento a quelle più complesse, a quelle aperte o monotematiche ed a quelle relative a proposte di modifiche statutarie e del Regolamento, ferma restando la competenza della Conferenza dei capigruppo in relazione all'ordine del giorno delle singole sedute;
 - c) collaborare col Presidente per la corretta interpretazione dei regolamenti, relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento dei lavori consiliari;
 - d) adottare le misure organizzative necessarie alla migliore utilizzazione delle risorse messe a disposizione per l'esercizio delle funzioni attribuite al Consiglio comunale;
 - e) svolgere le altre funzioni che il Presidente ritenga di sottoporgli.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Comune.
- Entro il termine fissato dallo statuto, il Sindaco presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

Art. 4. Composizione

1. I Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero, anche un solo Consigliere può costituire Gruppo Consiliare.
2. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire al Sindaco, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo. I Consiglieri che rientrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire apposita dichiarazione.
3. In mancanza della esplicita comunicazione di cui al comma precedente, si presume l'appartenenza del consigliere al gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto.

Art. 5. Costituzione

1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Sindaco la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del capo gruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di capo gruppo il consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti.
2. I gruppi consiliari si hanno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capo-gruppo.
4. Ogni consigliere può recedere dal gruppo consiliare al quale appartiene ed aderire ad altro gruppo esistente se quest'ultimo ne accetti l'adesione; in tal caso il consigliere recedente dovrà darne comunicazione scritta al Sindaco allegando la dichiarazione di accettazione del gruppo al quale aderisce.
5. Può essere costituito un gruppo misto composto da uno o più consiglieri che abbiano esercitato la facoltà di recesso dal proprio gruppo e che non intendano confluire in altri gruppi esistenti. L'adesione al gruppo misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale gruppo.
6. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, o che tale situazione si sia determinata nel corso del mandato, a questi sono riconosciuti i diritti spettanti ad un gruppo consiliare.
7. Il consigliere che non intenda appartenere al gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto e che non intenda neanche aderire ad altro gruppo esistente o al gruppo misto ha il diritto di fare le dichiarazioni di voto previste dal presente regolamento.
8. Per l'attività dei gruppi consiliari vengono messi a disposizione idonei locali nella sede comunale.
9. Fanno carico al bilancio comunale le spese dei gruppi consiliari per telefono, cancelleria, posta, telefax, fotocopiatrici, per l'uso di altre apparecchiature di riproduzione di documenti, per l'uso di strumenti telematici, informatici, ecc.
10. I gruppi consiliari possono fruire, tramite la segreteria, dei servizi di documentazione, di informazione e comunicazione.

Art. 6. Presenza d'atto del Consiglio

1. Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari, della designazione dei Capo-gruppo e di ogni successiva variazione.

Art. 7.
Conferenza dei Capi-gruppo

1. La conferenza dei Capi-gruppo è convocata e presieduta dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su determinazione della Giunta o a richiesta di uno o più Capi-gruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché esprime pareri su ogni argomento che il Sindaco stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.

TITOLO III
COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 8.
Istituzione e composizione

1. Possono essere costituite commissioni consiliari permanenti o temporanee ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, che svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta e specificatamente:

- a) a) esprimono pareri consultivi sulle proposte di deliberazione loro sottoposte dal Sindaco o dal Consiglio;
- b) b) esprimono pareri consultivi obbligatori sulle proposte di deliberazione consiliari inerenti: piani urbanistici e relative varianti - regolamenti - bilanci - costituzione di aziende speciali e/o istituzioni - partecipazione a società di capitali.

2. Ogni commissione è composta da N. 3 - 6 consiglieri comunali.

3. Le commissioni sono costituite in seno al Consiglio con criterio proporzionale, ovvero ogni gruppo consiliare è rappresentato dalla commissione consiliare rispettando la stessa proporzione della sua consistenza in Consiglio.

4. La designazione dei consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza; quella dei consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è fatta dalla minoranza. Le designazioni avvengono

nel rispetto del criterio proporzionale di cui al comma precedente.

5. Ciascun Consigliere può far parte di non più di due Commissioni consiliari;

6. Ciascuna Commissione sarà eletta dal Consiglio Comunale con voto segreto e limitato a uno.

7. Le commissioni permanenti durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.

8. Le commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro

esame.

9. Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.

Art. 9.
Insedimento

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione e nomina. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Sindaco.

2. La Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente.

3. L'elezione del Presidente avviene a maggioranza dei voti espressi con scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. E' eletto il Commissario che ottiene il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

Art. 10.
Convocazione

1. 1. Il Presidente:

- - convoca la Commissione con congruo preavviso che di norma non sarà inferiore a 2 (due) giorni. In caso di urgenza può essere effettuata convocazione anche telefonica per ordine del Presidente almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione;

- - formula l'ordine del giorno;
- - presiede le relative adunanze.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.

Art. 11.

Funzionamento - Decisioni

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza⁽⁶⁾ della maggioranza dei componenti la commissione e comunque di almeno n. 3 componenti.

2. Le decisioni della commissione sono valide allorché vengano adottate con la maggioranza dei voti favorevoli espressi dai presenti.

3. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, previa conferimento di delega scritta da parte del membro effettivo.

Art. 12.

Segreteria - Verbalizzazione

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente designato dal Segretario comunale, oppure da un componente designato dal Presidente della commissione. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco.

2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

Art. 13.

Assegnazione affari

1. Il Sindaco assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.

2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve.

3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.

Art. 14.

Indagini conoscitive

1. Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario comunale e dei titolari degli Uffici comunali, nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

2. Le Commissioni, nelle materie di propria competenza ed a maggioranza assoluta dei voti, possono assumere l'iniziativa di presentare proposte al Consiglio. La proposta della Commissione deve ottenere la maggioranza dei voti ed essere presentata al Consiglio per l'approvazione. In particolare, la Commissione, con le medesime modalità, può predisporre e promuovere l'approvazione di atti di indirizzo generali e settoriali e di loro integrazioni o modifiche.

Art. 15.

Commissioni di controllo o di garanzia

1. Il Consiglio, a mente dell'art. 44 del T.U. 267 e dell'art. 9 dello Statuto, può procedere alla istituzione di Commissioni di controllo o di garanzia, nonché commissioni di indagine sull'attività

dell'amministrazione, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica.

2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per la Commissioni consiliari permanenti, ivi comprese la nomina del Presidente che, comunque, deve essere attribuita ad un consigliere di opposizione.

3. Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

(6) Indicare il numero dei componenti tenendo conto di quanto riportato nella successiva nota (10).

(7) Solo per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

Art. 16. Sedute delle commissioni

1. Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga, di volta in volta diversamente stabilito.

2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 17. Sede riunioni

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.

2. Può la Giunta, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.

3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.

4. Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 18. Sessioni

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria secondo le previsioni statutarie.

2. Può essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica. A tal fine i richiedenti allegano alla istanza il testo delle proposte di deliberazione o delle mozioni da discutere.

3. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4. Può esser tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

Art. 19. Convocazione

1. La convocazione dei consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale secondo le procedure di cui agli art. 137, 138, 139 e 140 del codice di Procedura civile⁽⁹⁾.

2. Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.

3. A richiesta l'avviso di cui sopra può essere inviato attraverso strumenti informatici o telematici a condizione che ne venga verificata la ricezione.

4. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.

5. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le sessioni straordinarie deve essere consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

6. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti, l'esame di tutti o di parte degli argomenti può essere differito al giorno seguente.

7. Con le medesime modalità del precedente comma può essere differita la trattazione di punti aggiuntivi all'ordine del giorno originario, comunicati senza il rispetto dei termini ordinari.

8. L'elenco dei punti all'ordine del giorno da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.

9. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.

10. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Art. 20.

Seduta prima convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno⁽¹⁰⁾ la metà consiglieri assegnati al Comune senza computare a tal fine il Sindaco. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno⁽¹⁰⁾ 4 (quattro) consiglieri senza computare a tal fine il Sindaco.

2. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

6-4
Sindaco
4 +
Sindaco

Art. 21.

Seduta seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 20.

3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 20.

1 N B

(8) Qualora il Consiglio sia presieduto dal Presidente.

(9) L'art. 38, comma 2, del T.U. 267, stabilisce che il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale preveda le modalità di convocazione dell'organo. Pertanto può essere abbandonata la modalità di convocazione tramite messo sino ad ora utilizzata (art. 125 T.U. del 1915), sostituendola con altre forme (es. via fax, posta elettronica, ecc.).

Art. 22.

Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e/o a un quinto dei consiglieri assegnati, fatta eccezione per i casi di cui al comma 4 dell'art. 20 ~~20~~ 21

2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. La inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 23

Sedute – Adempimenti preliminari

1. Il Sindaco, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
2. Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
3. I verbali vengono approvati per alzata di mano.
4. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

Art. 24.

Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

TITOLO V DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 25.

Ordine durante le sedute

1. Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute. E' investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine dell'adunanza ed assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti.
2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Sindaco e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

(10) Indicare il numero dei consiglieri necessari per la validità della seduta. In ogni caso devono essere presenti almeno un terzo dei consiglieri assegnati, escludendo dal calcolo il Sindaco.

Art. 26.

Sanzioni disciplinari

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco.
2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Sindaco può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Dopo un'ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Sindaco può proporre al Consiglio la esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Sindaco sospende la seduta.
4. Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 27.

Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta. ~~Q deve essere riconvocato?~~

Art. 28.

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del Sindaco, non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Art. 29.

Prenotazione per la discussione

1. I consiglieri sono ammessi a parlare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno secondo l'ordine di richiesta.
2. I consiglieri, che intendono fare dichiarazioni e/o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il Sindaco e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

Art. 30.

Svolgimento interventi

1. Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine delle richieste, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
2. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure che devono però riguardare esclusivamente atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
3. Terminata l'illustrazione in un argomento da parte del relatore, i Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Sindaco all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega. Debbono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i Consiglieri; ove essi avvengono, il Sindaco deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere che ha chiesto di parlare.
4. Solo al Sindaco è permesso di interrompere chi sta parlando per richiamarlo a regolamento o ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
5. Il Sindaco deve richiamare i Consiglieri che trascendono nel discutere, quelli che interrompono o che comunque turbano lo svolgimento dell'adunanza.
6. I consiglieri che hanno chiesto di parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
7. I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Sindaco;

Art. 31.

Durata interventi

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Sindaco.
2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
 - a) i venti minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 42, comma 2, del T.U. 267;
 - b) i dieci minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del consiglio per le determinazioni di competenza;
 - c) i cinque minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'Assemblea;
 - d) i cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.
3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco può togliergli la parola, dopo averlo invitato per due volte a concludere.
4. Il Sindaco richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.
5. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 32.

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.
4. Dopo il proponente, sulle questioni pregiudiziali e/o sospensive possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.
5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i dieci minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
7. I Consiglieri possono chiedere la parola per presentare mozione d'ordine ed in tal caso hanno la precedenza sugli altri Consiglieri che hanno chiesto la parola. E' mozione d'ordine il richiamo a norme di legge o di regolamento o il rilievo sul modo con il quale sia stata posta la questione. Sulla mozione d'ordine decide il Sindaco. Se la decisione del Sindaco non è accolta dal Consigliere che l'ha proposta, decide il consiglio a maggioranza senza discussione.

Art. 33.

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere sindacato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicare sinteticamente i motivi. Il Sindaco, se ritiene accoglibile la domanda, concede la parola per fatto personale, ove però l'intervenuto, dopo la pronuncia negativa del Sindaco, insista sulla questione posta, decide il Consiglio a maggioranza per alzata di mano e senza discussione.
3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di

intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

Art. 34. Udienze conoscitive

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività del Comune.
2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario comunale nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.
4. Durante l'udienza del Segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Sindaco ad uno dei Consiglieri presenti.

Art. 35. Presentazione di emendamenti

1. Prima della chiusura della discussione possono essere presentati, da ciascun consigliere, emendamenti concernenti l'argomento in discussione.
2. Gli emendamenti debbono essere redatti per iscritto, firmati e consegnati al Sindaco del consiglio il quale ne dà lettura, o incarica il proponente di darne lettura.
3. Il proponente può rinunciare, in qualsiasi momento prima della votazione, al suo emendamento.
4. Gli emendamenti devono essere attinenti all'argomento in trattazione. In caso di dissenso in ordine a tale attinenza, il sindaco pone la questione in votazione per alzata di mano. Il consiglio decide a maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 36. Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di emendamenti

1. Qualora siano stati presentati più emendamenti, è data facoltà al consigliere di chiedere prima della chiusura della discussione una breve sospensione della trattazione dell'argomento. Ciò al solo scopo di consentire l'eventuale integrazione o riduzione degli emendamenti presentati.
2. Sulla richiesta di sospensione e sulla durata di quest'ultima decide il sindaco.
3. Se la richiesta viene accolta, alla ripresa della trattazione dell'argomento è concesso, ai consiglieri che avevano presentato emendamenti, di presentare per iscritto al Sindaco i testi eventualmente concordati degli emendamenti, in sostituzione di quelli originariamente presentati. Di detti testi viene data lettura al consiglio da parte del sindaco o del proponente.
4. Gli emendamenti non possono essere messi in votazione quando non sia possibile acquisire i pareri di cui all'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000. In presenza di tale ipotesi la discussione è rimandata ad una seduta successiva.

Art. 37. Richiesta di votazione per parti separate

1. Quando il testo da votare può essere distinto in più parti, aventi ciascuna una propria completezza dispositiva, la votazione può eseguirsi per parti separate.
2. La votazione separata può essere chiesta prima della votazione da ogni membro del consiglio; sulla domanda il consiglio delibera, senza discussione, a maggioranza assoluta dei votanti e per alzata di mano.
3. La votazione per parti separate non esclude che il provvedimento debba essere votato, in ogni caso, nel suo complesso.

Art. 38.
Chiusura della discussione

1. La discussione è dichiarata chiusa quando nessun consigliere richieda di parlare.

Art. 39.
Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 40.
Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.
2. Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno⁽¹⁰⁾ la metà dei consiglieri in prima convocazione e numero quattro consiglieri in seconda convocazione. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art. 41.
Votazione⁽¹¹⁾

1. I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
3. terminate le votazioni, il Sindaco, con l'assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art. 42.
Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

(11) Coordinare col contenuto dello Statuto, in caso di diversa previsione.

Art. 43.
Verbalizzazione riunioni

1. Alle sedute del consiglio assiste il Segretario del comune con l'obbligo di verbalizzare le decisioni del Consiglio. In caso di assenza, impedimento o nei casi di incompatibilità previsti dalla legge, le funzioni di Segretario sono svolte da un Consigliere designato dal Sindaco. Il segretario esercita le sue funzioni intervenendo, su richiesta del Sindaco, per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitarne l'esame dell'argomento in discussione.
2. Il verbale riporta i motivi principali della discussione; gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso della discussione sono riportati in sintesi. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Sindaco, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, avvalendosi della registrazione di cui al comma precedente, o del relativo testo scritto fatto pervenire al Segretario durante la trattazione, ovvero dettato al Segretario.
3. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a

verbale. Solo quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso dell'adunanza le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.

4. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano necessariamente esprimere giudizi sul loro operato.

5. Dal verbale deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto, nonché il numero dei voti favorevoli e contrari e degli astenuti su ogni proposta e il nominativo dei Consiglieri che hanno votato contro la proposta e dei Consiglieri astenuti.

6. Il verbale delle adunanze è firmato dal Sindaco e dal Segretario.

(*) ART. 43 BIS
VEDI ALLEGATO

Art. 44. **Diritti dei consiglieri**

1. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 45. **Revoca e modifica deliberazioni**

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

Art. 46. **Segretario - Incompatibilità**

1. Il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.

2. In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

TITOLO VI **DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI**

Art. 47. **Diritto all'informazione dei Consiglieri**

1. I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli atti ed uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende da quello dipendenti.

2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune previa richiesta scritta, nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che, su proposta del Segretario o del responsabile del servizio, il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'amministrazione comunale o delle persone.

3. Hanno infine diritto di prendere visione, in numero di un consigliere per ogni gruppo, oltre ovviamente ai capi-gruppo, degli atti preparatori ed istruttori riguardanti le deliberazioni, adottate dalla Giunta.

Art. 48. **Interrogazioni**

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.

2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più consiglieri.

3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.

4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco risponde nella prima seduta utile del Consiglio

Comunale.

Art. 49.

Risposta alle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta, allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a venti minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.
2. La replica non può avere durata superiore a dieci minuti.
3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interrogazione.

Art. 50.

Interpellanze

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della giunta.
2. Il Sindaco risponde nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.

Art. 51.

Svolgimento delle interpellanze

1. Il consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
4. L'assenza dell'interpellante-comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interpellanza.
5. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

Art. 52.

Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissata. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 53.

Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. La mozione è presentata al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

Art. 54.

Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione, da

tenersi comunque entro trenta giorni.

2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.

3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.

4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 55.

Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

Art. 56.

Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.

2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 57.

Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli assessori

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.

2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art. 52, comma 2, del T.U. 267; il medesimo T.U. 267 disciplina pure quelle per la formalizzazione delle dimissioni, per la revoca e per la sostituzione degli assessori.

3. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

Art. 58.

Decadenza e dimissioni dalla carica di consigliere comunale

1. Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dal T.U. 267.

3. Il Consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene⁽¹²⁾ a tre sedute consecutive.

4. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, dal Prefetto o da chiunque altro vi abbia interesse. È pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta.

5. La proposta, salvo che nel termine suindicato non vengano presentate giustificazioni riconosciute valide dal Sindaco, nel qual caso ne dichiara chiuso il procedimento, va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

6. L'art. 38, comma 8, del T.U. 267/2000, disciplina le modalità e le procedure per la presentazione di dimissioni dalla carica di consigliere.

Art. 59.

Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

Art. 60.

Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio

1. Il Consiglio, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del T.U. 267, è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.

2. Per l'esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio, l'Amministrazione Comunale può allestire e mettere a disposizione dei gruppi consiliari una sala presso la residenza del Comune, appositamente attrezzata.

3. Compatibilmente con le esigenze di servizio, per il supporto dell'attività dei gruppi la struttura organizzativa di riferimento sono gli Uffici Comunali. Il personale della predetta struttura è autorizzato a prestare la propria attività, durante l'orario di servizio, per garantire l'operatività dell'azione dei gruppi consiliari.

Art. 61

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione. Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione di appositi avvisi all'Albo Pretorio comunale e nei consueti luoghi pubblici di affissione.

2. Copia del presente regolamento viene consegnata a tutti i Consiglieri, nonché depositata in Segreteria a disposizione di chiunque intenda prenderne visione.

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1. Consiglieri comunali
- Art. 2. Prima seduta del consiglio – Consigliere anziano
- Art. 3. Primi adempimenti del consiglio

TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

- Art. 4. Composizione
- Art. 5. Costituzione
- Art. 6. Presa d'atto del Consiglio
- Art. 7. Conferenza dei Capi-gruppo

TITOLO III COMMISSIONI CONSILIARI

- Art. 8. Istituzione e composizione
- Art. 9. Insediamento
- Art. 10. Convocazione
- Art. 11. Funzionamento - Decisioni
- Art. 12. Segreteria – Verbalizzazione
- Art. 13. Assegnazione affari
- Art. 14. Indagini conoscitive
- Art. 15. Commissioni di controllo o di garanzia
- Art. 16. Sedute delle commissioni

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

- Art. 17. Sede riunioni
- Art. 18. Sessioni
- Art. 19. Convocazione
- Art. 20. Seduta prima convocazione
- Art. 21. Seduta seconda convocazione
- Art. 22. Ordine del giorno
- Art. 23. Sedute – Adempimenti preliminari
- Art. 24. Pubblicità e segretezza delle sedute

TITOLO V DISCUSSIONE E VOTAZIONE

- Art. 25. Ordine durante le sedute
- Art. 26. Sanzioni disciplinari
- Art. 27. Tumulto in aula
- Art. 28. Comportamento del pubblico
- Art. 29. Prenotazione per la discussione

- Art. 30. Svolgimento interventi
- Art. 31. Durata interventi
- Art. 32. Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art. 33. Fatto personale
- Art. 34. Udienze conoscitive
- Art. 35. Presentazione di emendamenti
- Art. 36. Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di emendamenti
- Art. 37. Richiesta di votazione per parti separate
- Art. 38. Chiusura della discussione
- Art. 39. Dichiarazione di voto
- Art. 40. Verifica numero legale
- Art. 41. Votazione
- Art. 42. Irregolarità nella votazione
- Art. 43. Verbalizzazione riunioni
- Art. 44. Diritti dei consiglieri
- Art. 45. Revoca e modifica deliberazioni
- Art. 46. Segretario - Incompatibilità

TITOLO VI **DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI**

- Art. 47. Diritto all'informazione dei Consiglieri
- Art. 48. Interrogazioni
- Art. 49. Risposta alle interrogazioni
- Art. 50. Interpellanze
- Art. 51. Svolgimento delle interpellanze
- Art. 52. Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni
- Art. 53. Mozioni
- Art. 54. Svolgimento delle mozioni
- Art. 55. Emendamenti alle mozioni
- Art. 56. Votazione delle mozioni

TITOLO VII **DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 57. Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli assessori
- Art. 58. Decadenza e dimissioni dalla carica di consigliere comunale
- Art. 59. Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione
- Art. 60. Autonomia funzionale ed organizzativa del consiglio
- Art. 61. Entrata in vigore.